

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1055)	109	GARGANI: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (1015)	115
PRESIDENTE	109, 110, 111, 113, 115	PRESIDENTE	115, 117, 119, 120
BASLINI	112	ACCREMAN	117, 118, 119, 120
COCCIA	111, 115	DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	115, 117, 118, 119, 120
GARGANI	112, 115	MANCO	118, 119, 120
LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	110, 111, 113, 115	MUSOTTO	119
MARTINI MARIA ELETTA	115	PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	120
MICHELI PIETRO	113	RICCIO PIETRO	119
MUSOTTO	113, 115		
PADULA	112		
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	113		
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):			
Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (<i>Approvato dal Senato</i>) (1248);		La seduta comincia alle 10,30.	
CONCAS ed altri: Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata (754);		MARTINI MARIA ELETTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
		Discussione della proposta di legge senatori Arena ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1055).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Arena, Genovese, Marotta,	

Santalco, Carollo, Mazzei, Salerno e Gaudio: « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili ».

La proposta di legge è stata approvata dalla II Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 25 ottobre 1972.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgere la relazione.

LA LOGGIA, *Relatore*. Il provvedimento che viene oggi sottoposto al nostro esame, dopo essere stato approvato dal Senato, pone un tema relativamente al quale sono stati, anche nella precedente legislatura, avanzati progetti di legge che poi non hanno potuto essere approvati per mancanza di tempo. Alcuni di quei progetti di legge riguardavano la materia in esame con evidenti connessioni ed analogie: mi riferisco esattamente alla proposta di legge che portava anche la mia firma, ed al disegno di legge relativo all'ordinamento notarile nel suo complesso. Sin da allora si è posto il problema dell'opportunità di coordinare tali iniziative — pur avendo esse una fisionomia particolarissima — in una norma che prevedesse la facoltà del ministro della giustizia di aumentare i posti messi a concorso.

L'articolo 1 della proposta di legge oggi al nostro esame prevede: « Nel concorso per la nomina a notaio, il ministro di grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria ».

Questa norma generale risponde a quella inserita — nella passata legislatura — nel progetto di riforma dell'ordinamento generale del notariato. Vi è però una differenza, nel senso che quest'ultimo limitava la facoltà del ministro al 10 per cento dei posti, messi a concorso; mentre il testo in esame prevede il limite del 12; questo aumento viene giustificato con ovvie ragioni di opportunità, che appunto, in quanto ovvie, non hanno bisogno di essere illustrate.

Ora però, mentre l'articolo 1 non suscita obiezioni, riproducendo una norma già vigente per i concorsi di ammissione ai pubblici impieghi, motivi di perplessità e di dubbio si ricollegano al fatto che l'articolo 2 si riferisce esclusivamente e specificamente al concorso bandito dal ministro di grazia e giustizia il 4 luglio 1970. Viene infatti chiesto perché si

sia fatto riferimento a quello specifico concorso — aumentando anche la percentuale dei posti al 12 per cento — e non ad altri, e se non sarebbe opportuno estendere la norma a tutti coloro che sono risultati idonei nei precedenti concorsi in modo che essa, riferendosi a tutti i cittadini in condizioni analoghe, presenti quei caratteri di astrattezza e di generalità che le sono propri.

E perché, poi, non riferirsi ai coadiutori che per tanto tempo hanno esercitato funzioni notarili? L'istituto del coadiutorato va radicalmente modificato in sede di esame del disegno di legge sul nuovo ordinamento della professione notarile, essendo non ragionevole, né giusto che coadiutori che esercitano funzioni notarili debbano essere remunerati prescindendo da ogni riferimento alle tariffe vigenti per la professione notarile.

Non avrei pertanto difficoltà a dichiararmi favorevole alla proposta di legge a condizione che non appaia così limitata nel numero dei beneficiari e che il contenuto si possa estendere a casi analoghi. Le limitazioni dovrebbero essere quelle nascenti dall'ordinamento generale notarile, cioè relative ai limiti d'età o ad altri eventuali requisiti. Mi riferisco comunque come punto di orientamento all'atto finale del Comitato ristretto, elaborato nella precedente legislatura, che comprendeva una norma regolatrice di tutti i casi nei quali si sarebbe potuti pervenire ad una nomina in rapporto a risultati di idoneità di precedenti concorsi.

PRESIDENTE. E a che scopo, allora, tanti idonei avrebbero rifatto il concorso? Quelli che non hanno sostenuto un secondo esame verrebbero ugualmente nominati notai con questa proposta di legge.

LA LOGGIA, *Relatore*. Alcuni hanno esercitato per 20 anni il coadiutorato e non hanno ripetuto il concorso perché esercitavano le funzioni notarili a pieno tempo.

PRESIDENTE. Ma esercitando quelle funzioni accrescevano la loro preparazione e quindi avrebbero dovuto presentarsi al concorso da maestri!

LA LOGGIA, *Relatore*. La situazione è identica perché idonei sono rimasti gli uni e gli altri. Possiamo trovare una norma particolare che limiti l'accesso in carriera a chi abbia raggiunto una certa età, per non creare problemi in ordine ai limiti di pensionabilità.

Il testo trasmesso dal Senato deve essere preso a base della nostra discussione insieme con gli elaborati della precedente legislatura, salvo a trovare in questa sede opportuni correttivi. Sulla base, pertanto, dell'articolo 167 del progetto di riforma organico elaborato dal Comitato ristretto nella scorsa legislatura, proporrei di ricercare una soluzione, aggiungendo al progetto di legge un terzo articolo del seguente tenore:

« I dichiarati idonei nei concorsi per esami per la nomina a notaio espletati in epoca successiva al 1940, che hanno effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, le funzioni di coadiutori notai a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché i vincitori di concorsi decaduti per non aver assunto le funzioni notarili in tempo utile, a loro domanda, nominati notai, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia indipendentemente dal limite di età, nelle sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al terzo comma del presente articolo:

I dichiarati idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato, sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del precedente comma, a condizione che lo compiano nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina è formulata, tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti legge. Essa è approvata dal ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

In questi termini concludo la mia relazione, non senza rilevare che se non estendessimo la portata delle norme in esame a coloro che, essendo in una posizione analoga a quella prevista, possono considerarsi come aventi uguali diritti, potremmo incorrere in rilievi di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Il relatore giustamente ha ricordato che attorno a questo tema non solo nella passata legislatura, ma anche in quella anteriore vi sono state diverse iniziative legislati-

ve ed un lavoro della Commissione giustizia in sede di Comitato ristretto per arrivare a sanare una situazione di iniquità che si è determinata nei confronti di una serie di cittadini che, pur dichiarati idonei a seguito di un concorso, non hanno potuto conseguire la nomina a notaio. Nello stesso tempo questi soggetti hanno esercitato per lungo tempo la funzione di coadiutori in una situazione umanamente pesante e di restringimento delle loro possibilità.

Ora, la proposta di legge approvata dal Senato contrasta con il filo conduttore della riforma organica del notariato e con la soluzione che avevamo previsto, nella scorsa legislatura, nel Comitato ristretto, e in realtà crea una discriminazione, agevolando quanti per effetto di questo concorso con l'aumento del 12 per cento del numero dei posti potranno fruire della possibilità di conseguire la nomina a notaio, facendo al contempo permanere una situazione di disfavore nei confronti di numerosi idonei che hanno prestato, nell'arco di moltissimo tempo, la funzione di coadiutori al servizio di altri notai. Costoro in definitiva hanno svolto in tutto e per tutto la funzione di notaio: sappiamo, infatti, che vi sono dei notai che hanno visto accrescere le loro fortune professionali grazie all'opera diuturna e faticosissima di questi coadiutori.

PRESIDENTE. Ed anche dei commessi che portano le cambiali.

LA LOGGIA, Relatore. E degli appaltatori cui i notai affidano il servizio cassa cambiali !

COCCIA. Il mio gruppo ritiene che si debba arrivare ad una formulazione del provvedimento che faccia salva la posizione di costoro; in questo senso noi condividiamo il parere del relatore. Nella discussione dell'articolo potremo trovare il modo e la forma per far sì che la norma transitoria superi le eventuali difficoltà che potranno sorgere. È giusto che tale norma possa salvaguardare la posizione di tutti e non si presti ad essere considerata lesiva dei principi di uguaglianza nei confronti dei coadiutori, che hanno superato un esame e sono stati dichiarati idonei e pertanto sono in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti nella proposta di legge per usufruire dell'aumento del dodici per cento del numero dei posti messi a concorso. Evidentemente la II Commissione del Senato nell'approvare questa norma non avrà ponderato i risultati che questa avrebbe prodotto.

GARGANI. Voglio sottolineare che la modifica alla proposta di legge già approvata dal Senato risponde, per la verità, ad una *ratio* diversa. Secondo l'onorevole Coccia vi potrebbe essere qualche perplessità sulla norma eccezionale votata dal Senato, in quanto non tiene in dovuto conto i diritti di tutti rispetto al precedente concorso. Questo, però, giuridicamente non ha completato il suo *iter*, in quanto la graduatoria non è stata pubblicata, né risulta che sia stata registrata alla Corte dei conti, per cui la figura di « idoneo » non risulta nemmeno per quel 10-12 per cento previsto nell'articolo 1.

La modifica che si vuole apportare credo sia profondamente diversa perché tutti gli idonei sono stati, per il passato, veramente beneficiari di questa norma. Oggi, noi, solo per la preoccupazione di non operare una sperequazione, diamo il via ad una sanatoria generale.

Sono abbastanza perplesso su questo, e vorrei che i colleghi esaminassero un poco più attentamente la situazione; in ogni caso questa modifica potrebbe essere oggetto di una nuova proposta di legge perché, se il problema dovesse porsi, nulla vieta di fare una « leggina » rispondente ad una *ratio* completamente diversa. Pertanto io sono dell'opinione che o si ha il coraggio di non votare questa proposta di legge, oppure la si deve approvare nel testo giuntoci dal Senato.

PADULA. Si potrebbe sopprimere l'articolo 2 ed approvare solo l'articolo 1.

GARGANI. Ma è proprio all'articolo 2 il punto controverso. Forse la cosa migliore sarebbe preparare una « leggina » che tenga conto di questo.

BASLINI. Mi associo a quanto detto dal relatore e dall'onorevole Coccia; non vedo la utilità di fare una legge solo per quest'ultimo concorso. Mi riservo pertanto di proporre che dopo l'articolo 2 sia aggiunto il seguente articolo 3:

« I dichiarati idonei nei concorsi per esami per la nomina a notaio espletati in epoca successiva al 1° dicembre 1952 che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno complessivi ventiquattro mesi, le funzioni di coadiutore notaio, a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti di legge sono,

a loro domanda, nominati notai con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, nelle sedi vacanti e secondo la graduatoria di cui al terzo comma.

Le domande dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina sarà formata tenendo conto del voto da ciascuno riportato nell'esame di concorso, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi e verrà pubblicata, unitamente all'elenco delle sedi da assegnare, entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande ».

PADULA. L'onorevole La Loggia con la sua relazione ci ha messo a parte delle perplessità, se non dell'imbarazzo, derivantigli da una proposta di legge che, nonostante gli sforzi, non esce da quella categoria, non certamente luminosa per noi, di progetti di legge che tante volte abbiamo approvato.

Il Senato ha cercato di superare queste difficoltà proponendo sostanzialmente un criterio che tende a superare la situazione come se fosse ordinaria, mentre si sa benissimo che non lo è. Esso interessa un certo numero di persone che hanno conseguito un risultato positivo nel concorso, e la cui capacità d'azione è giunta al punto di ottenere, nella prospettiva, l'approvazione di una « leggina » che consentirebbe appunto la loro nomina immediata.

Questo tema ripropone quanto è già stato discusso in passato: il problema della natura dell'idoneità conseguita nel concorso notarile che non rappresenta un risultato di tipo — direi — scolastico, tanto è vero che mantiene la sua validità indipendentemente dal fatto che il candidato abbia partecipato ad altri concorsi; si tratta infatti di un titolo che, una volta conseguito, inerisce al soggetto che l'ha ottenuto.

Ritengo pertanto che l'unico criterio mediante il quale si potrebbe tentare di ricondurre su di un piano di razionalità questo provvedimento sarebbe quello di distinguere l'ipotesi di riforma, cioè il regime futuro che dovrebbe prevedere la facoltà del ministro di aumentare i posti messi a concorso (come avviene per le altre carriere dello Stato, però sarebbe opportuno limitare la percentuale al 10 per cento, se non altro per eliminare l'ambiguità implicita nell'articolo), collegandola ad un'esigenza di natura diversa, già affron-

tata dal Parlamento nel 1952, quando si pose il problema di tenere il passo, nei nuovi concorsi, rispetto al numero delle sedi vacanti.

Nel 1952 vennero nominati 105 notai; credo pertanto si possa trovare una formula che consenta di dare al ministro — purché sussistano i requisiti richiesti dalla legge — la facoltà di coprire i posti vacanti che sono in numero largamente superiore a quelli messi a concorso, con riferimento a coloro che hanno conseguito l'idoneità e rivestono una posizione giuridica analoga a quella degli stessi vincitori, ma che, essendo il numero dei posti messi a concorso sempre lo stesso, hanno avuto la sfortuna di non ottenere la nomina.

Pertanto, o la volontà della Commissione si ferma su questa norma di carattere eccezionale nella sua evidente anomalia, oppure non si trova nessuna giustificazione che sia dichiarabile per approvare l'attuale testo dell'articolo 2. È chiaro che il senso di una norma transitoria potrebbe essere soltanto quello di coprire i posti vacanti nel territorio nazionale, soprattutto nelle sedi che sono abbandonate perché ritenute disagiate. Se questa *ratio* non è accolta, commetteremmo una grave ingiustizia verso chi ha fatto anche pressioni sul Parlamento. Per questo propongo che, esaurita la discussione sulle linee generali, si dia mandato al relatore, una volta concordato un criterio generale, di elaborare un testo che consenta di motivare la norma transitoria in modo razionale e non come recupero di una situazione che riguarda un concorso *in itinere*.

MUSOTTO. Non capita spesso di assistere ad una discussione che muove da rilievi critici e perviene alla conclusione di approvare il provvedimento. Tutti rilevano che la disposizione dell'articolo 2 darebbe luogo a gravi inconvenienti, porrebbe criteri di discriminazione, ma alla fine se ne chiede l'approvazione. Mi pare una forma di motivazione suicida.

La Commissione giustizia è stata sempre sfavorevole a questo tipo di leggi e mi auguro che seguiti su questa strada. Sarei d'accordo circa l'articolo 1 e si può formulare un principio generale che attribuisca al ministro la facoltà dell'aumento del 12 per cento; ma non capisco perché all'articolo 2 si individui il concorso del 1970. Vi sono casi particolari, ed allora o il Ministero trova il modo di risolverli o altrimenti cerchiamo di formulare l'articolo 2 in armonia con il principio contenuto nell'articolo 1.

MICHELI PIETRO. Il Parlamento periodicamente si trova davanti a problemi come que-

sto perché forse in certi casi, come quello relativo all'articolo 1, non si tiene conto della patologia della situazione. Nell'attuale ordinamento vi è una norma non del tutto esatta che attribuisce agli idonei la capacità di fungere da coadiutore permanente; in altri settori la idoneità cessa se non convalidata da concorso, mentre in questo caso si acquisisce una specie di *status*. In concreto io mi permetto di suggerire una correzione di questo aspetto anche per il futuro. La facoltà che si attribuisce al ministro di allargare i posti risponde invece ad un'esperienza costante, e merita accoglimento.

PRESIDENTE. Si tratta dell'aumento del decimo che si attua in tutti i concorsi.

MICHELI PIETRO. Esatto. Ma bisognerebbe altresì, in questa occasione, stabilire che d'ora in poi lo *status* di idoneo deve cessare: vorrei pertanto suggerire un'integrazione in questo senso dell'articolo 1. Sempre riguardo all'articolo 1, se si accetta l'esigenza di coprire le sedi scoperte, non è giusto che una certa situazione debba essere prevista solo per questi concorrenti e non per altri che hanno partecipato a concorsi precedenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LA LOGGIA, *Relatore*. Prendo atto degli orientamenti risultanti dalla discussione e credo che sarebbe opportuno, in vista del numero di emendamenti preannunciati che pongono ipotesi diverse, addivenire alla redazione di un testo unificato che mi permetterò di presentare nella prossima seduta dopo avere consultato i vari proponenti, a meno che non si voglia dare ora lettura degli emendamenti stessi per elaborare un nuovo testo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo rileva che nel corso della discussione si è verificato quanto era facilmente prevedibile in ordine alla presentazione di questa proposta di legge.

Desidero sottolineare che il provvedimento è di iniziativa parlamentare e non governativa. È vero che il Governo l'ha assecondato, ma ha fatto ciò nell'intento di facilitare il funzionamento dell'amministrazione in questo specifico settore, di anticipare il voto unanime del Parlamento recepito dal Governo nel disegno di legge sul notariato, già approvato dal Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento. Si vogliono cioè parificare, sotto que-

sto specifico profilo, i concorsi notarili ai concorsi di tutte le altre amministrazioni dello Stato, per i quali sussiste la facoltà del ministro competente di aumentare di un decimo i posti messi a concorso.

Che cosa si è verificato nel caso specifico? I posti erano duecento e l'applicazione del decimo comportava un aumento di venti posti; poiché gli idonei erano ventitré ne rimanevano esclusi tre appesi al filo della speranza, i quali hanno sensibilizzato ed ottenuto la benevola attenzione da parte del Parlamento. Voglio, altresì, rilevare che ci stracciamo le vesti per dire che non vogliamo emanare « leggi-fotografia » e, invece, finiamo per emanarle. Ora, il Governo è stato molto preciso, in quanto ha detto al Senato, e lo ripete ora alla Camera, di voler emanare una disposizione con le caratteristiche dell'astrattezza e della generalità proprie della norma legislativa. Pertanto il Governo è favorevole ad una misura fissa di aumento che individua nel 10 per cento, ma non è favorevole ad emanare una norma specifica per i ventitré. Se proprio vogliamo salvare i tre « naufraghi », emaniamo un'altra disposizione, di carattere generale, che ha trovato applicazione raramente, ma l'ha già trovata, e cioè prevediamo l'aumento del cosiddetto doppio decimo che ci potrebbe consentire di rimorchiare i « naufraghi » e nello stesso tempo di mantenere l'astrattezza e la generalità della norma.

Il Governo, però, ha a suo tempo sottolineato che non era favorevole al doppio decimo, mentre era favorevole soltanto al decimo. Al Senato si è discusso a lungo su questa posizione ed alla fine è prevalsa, così come era norma *sui generis*, ma con parvenza di astrattezza, la soluzione del 12 per cento, al quale il Governo non si è opposto, consentendo l'approvazione del provvedimento di legge.

A questo punto era logico che venissero fuori le altre aspirazioni che, naturalmente, sconvolgono il sistema oggi esistente. Lo sconvolgono sia in linea generale come principio, in quanto è evidente che domani i precedenti potrebbero essere invocati da qualunque altra amministrazione, sia in senso specifico, in quanto si afferma che idonei erano quelli e idonei sono questi. Ma l'onorevole Gargani molto opportunamente ha fatto presente che la graduatoria è stata approvata, ma ancora deve essere registrata, pertanto ci troviamo di fronte ad una situazione letteralmente diversa da quella che invocate.

Vediamo, ora, i risultati pratici della estensione che voi vorreste proporre. Gli idonei dei vari concorsi che si sono succeduti dal 1° apri-

le 1968 al 12 febbraio 1972 sono 118, quindici dei quali hanno superato gli anni cinquanta, e sessanta dei quali hanno successivamente ottenuto la nomina a notaio partecipando a regolare concorso. Ora cominciate voi a stabilire la differenza fra questi sessanta che per diventare notaio hanno dovuto partecipare ad un altro concorso e vincerlo e quegli altri che diventerebbero notai senza vincere alcun concorso. Ho voluto dire ciò a proposito dell'articolo 3 della Costituzione che l'onorevole La Loggia ha invocato opportunamente, ma che con altrettanta opportunità potrebbe invocare il Governo a sostegno di tesi opposte.

Ora, come sapete, allo stato attuale è in fase di espletamento un concorso per duecento posti indetto con decreto ministeriale del 26 aprile 1972, al quale hanno già preso parte 28 idonei dei passati concorsi, di cui 13 hanno conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso, mentre gli altri o non hanno preso parte al successivo concorso o vi hanno partecipato con esito negativo. Ci troveremo di fronte a persone che hanno partecipato successivamente ad un altro concorso e non sono stati ritenuti idonei, ma per legge verrebbero nominati notai. Ma c'è di più: se noi dovessimo approvare un emendamento siffatto, allora lederemmo gli interessi legittimi degli altri aspiranti alla nomina a notaio, i quali attendono da tempo di partecipare ad un prossimo concorso.

Ora, al Senato si è molto discusso sul numero di posti disponibili che dobbiamo coprire per consentire il funzionamento del notariato. Al riguardo vorrei essere molto preciso: i posti attuali disponibili sono 423, di cui 200 sono stati assorbiti dal concorso del 4 luglio 1970, in forza del quale, se dovesse passare questa proposta di legge, dovremmo coprire i 200 posti più 23 e quindi 223 posti, mentre gli altri 200 sono riservati al concorso bandito con decreto ministeriale del 26 aprile 1972, attualmente in fase di espletamento. Bisogna anche tener presenti i posti che si renderebbero liberi nel corso del prossimo biennio e che sono fissati in 38. Occorrerebbe poi stabilire il numero di coloro che passeranno a miglior vita (cosa che ci auguriamo che non avvenga!): questo fenomeno non incide comunque notevolmente sul numero dei posti che si possono ritenere disponibili.

A questo punto, per essere molto precisi, il Governo ha dato la sua adesione alla proposta di legge così com'è stata approvata dal Senato, ritenendosi soddisfatto perché essa pone formalmente il ministro di grazia e giustizia nella stessa posizione degli altri mini-

stri, dandogli la facoltà di aumentare di una certa percentuale i posti messi a concorso.

Il Governo non è molto soddisfatto della fissazione della percentuale del 12 per cento, ma la considera accettabile perché la disposizione mantiene una certa caratteristica di astrattezza, ed è infine nettamente contrario a qualsiasi ulteriore estensione. Il Governo, proprio per i motivi sottolineati, per lo squilibrio che ne deriverebbe all'amministrazione della giustizia, per la possibilità che venga invocata come precedente presso altre amministrazioni, è contrario a tal punto che, qualora dovesse passare in Commissione un emendamento estensivo e modificativo del testo approvato dal Senato, si vedrebbe costretto a chiedere il conforto dell'Assemblea sulla votazione del provvedimento in esame.

LA LOGGIA, *Relatore*. Apprezzo le dichiarazioni del Governo, e ritengo a questo punto opportuno chiedere alla I Commissione (affari costituzionali) se la percentuale del 12 per cento rispecchi o no il rispetto della norma costituzionale.

MUSOTTO. L'unica soluzione per me sarebbe approvare soltanto il primo articolo.

PRESIDENTE. Se approviamo il primo articolo, e non il secondo, non ha più senso chiedere il parere della I Commissione. Comunque, la proposta del relatore è di sospendere la discussione e di richiedere il parere della I Commissione.

GARGANI. Approviamo il testo del Senato senza modifiche!

COCCIA. Io concordo con l'onorevole La Loggia.

MARTINI MARIA ELETTA. Si potrebbe anche rinviare la discussione ad altra seduta, e stabilire in seguito se convenga o meno richiedere il parere della I Commissione.

LA LOGGIA, *Relatore*. Se ci trovassimo d'accordo su di un aggiornamento di almeno sette giorni, io ritirerei la richiesta del parere della Commissione affari costituzionali, riservandomi eventualmente di ripresentarla.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti (Approvato dal Senato) (1248) e delle proposte di legge Concas ed altri: Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata (754) e Gargani: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale (1015).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Concas, Achilli, Della Briotta, Savoldi, Di Vagno, Frasca, Guerrini, Lenoci, Magnani Noya Maria, Mariani, Pellicani Michele, Salvatore, Servadei e Tocco: « Modificazione all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente il mandato di cattura obbligatorio e la libertà provvisoria condizionata », e d'iniziativa del deputato Gargani: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 1° dicembre 1972.

L'onorevole Dell'Andro ha facoltà di svolgere la relazione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1248 risulta dalla fusione di un progetto di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Martinazzoli: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi », dei senatori Lignano ed altri: « Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva », dei senatori Zuccalà ed altri: « Modificazioni all'articolo 277 del codice di procedura penale concernente la libertà provvisoria » e dei senatori Nencioni ed altri: « Modifica degli articoli 187 del codice penale e 489 del codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisoria al giudizio penale ». Questi progetti di legge sono stati infatti approvati in un testo unificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° dicembre 1972. La mia relazione concerne altresì le proposte di legge n. 754 e n. 1015, abbinata al testo pervenuto dal Senato.

La relazione può essere breve in quanto ritengo che, essendosi svolto nel paese un lun-

go dibattito a proposito di questo tema, non sia il caso di dilungarsi oltre su di esso. Tengo a sottolineare quanto già riferito dal ministro nella nota illustrativa al testo originario del disegno di legge, cioè che questo non esclude la riforma generale per la modifica del codice di procedura penale. Anzi, il provvedimento in discussione deve intendersi come un'occasione per ripensare a quella riforma generale e per sollecitarla. Certo, non è intenzione né del Governo né di questa Camera rallentare quella riforma al fine di dare vita a provvedimenti parziali, i quali per altro non urlano contro i principi ed il sistema già da noi delineato a proposito del disegno di legge recante la delega per la riforma del codice di procedura penale. Il ministro ha detto che questo disegno di legge sarà senz'altro *in toto* un'anticipazione dei principi già da noi approvati nella scorsa legislatura in sede di esame del progetto di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale; ma se si dovesse ritenere che qualche disposizione non rientri in pieno in quei principi, nessuna contrasta con essi ed anzi moltissime sono le applicazioni piene dei medesimi principi.

È stato sostenuto che anche questo disegno di legge costituirebbe una « legge fotografia » perché dettato da un caso particolare, e nel dibattito avvenuto nel paese ed al Senato queste osservazioni sono state poste in evidenza. A mio avviso non si deve avere timore di riconoscere che questo progetto di legge prende le mosse da un caso giudiziario particolare. Sì, prende l'avvio da quel caso, e mi domando se vi sia qualcosa di negativo. Ritengo di no, perché se un caso particolare mostra i sintomi di una disfunzione del sistema è doveroso per il legislatore partire da quel caso particolare per rivedere l'intero sistema. Non è forse vero che la legge nasce dall'esperienza? È un caso dell'esperienza, se fa sorgere problemi di disfunzione, obbliga il legislatore a provvedere. L'importante è che non si facciano leggi particolari né si dia vita a privilegi, il che non avviene in questo caso. Uscirà Valpreda, ma anche tanti oscuri imputati.

Si è temuto di dare eccessiva discrezionalità al magistrato. In realtà questa discrezionalità, che non è arbitrio, penso che debba essere data al magistrato proprio per l'oggettività nell'applicazione della legge, perché criteri d'ordine generale possono nel caso particolare, a proposito di queste misure attinenti alla libertà personale, essere raggiunti. È quindi doveroso affidare la discrezionalità al magistrato entro principi determinati dalla legge. Capisco le osservazioni che si possono

muovere: il magistrato — dicono alcuni — non merita tale fiducia. Ma non possiamo per sfiducia verso il magistrato convalidare in sede legislativa l'ingiustizia.

Nel riferire sui singoli argomenti trattati da questo disegno di legge, che assorbe le proposte di legge ad esso abbinata, vorrei fare qualche osservazione che, però, non incide per nulla sulla validità del provvedimento e sulla necessità che questo sia approvato, se possibile, senza modificazioni.

Il primo tema, di cui si occupa l'articolo 1, riguarda la decisione sulla richiesta o istanza di rimessione. Questo articolo sostituisce l'articolo 58 del codice di procedura penale che rimane quasi immutato nel primo, secondo e quarto comma, mentre viene mutato il terzo comma che nel disegno di legge al nostro esame recita così: « L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o la istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una corte di appello vicina ».

Con questo comma si vuole ripristinare il sistema adottato dal codice di procedura penale del 1913, non lasciando, come fa il codice attuale del 1930, eccessiva libertà alla Corte di cassazione nella determinazione del nuovo giudice. Indubbiamente il principio merita pieno accoglimento. Non sto a pensare ad accordi fra il potere esecutivo e quello giudiziario, in quanto sono smentiti dal Governo e inoltre non mi constano e non riguardano questa sede.

L'espressione del giudice naturale è applicativa del principio di legalità proprio in sede di procedura penale. Quando nel riferire sul disegno di legge di delega ho sostenuto che il principio di legalità andava esteso anche alla procedura, non pensavo al principio del giudice naturale, in quanto per questo vi è proprio una riserva di legge che, indubbiamente, deve essere mantenuta. Ora qui si tratta per gravi motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto di incidere su questo principio, e pertanto non si può lasciare libero di decidere il magistrato della Corte di cassazione.

La norma merita accoglimento in quanto espressione di una tendenza a determinare i criteri di scelta, però vorrei osservare sommessamente che a questo punto sarebbe stato meglio stabilire criteri precisi, come avevamo indicato nella scorsa legislatura al n. 11 dell'articolo 1 del disegno di legge di delega, con il quale si incaricava il legislatore delegato di stabilire « l'ammissibilità della rimessione an-

che su richiesta dell'imputato per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto con l'enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice». Pertanto si trattava di criteri di scelta specifici proprio per non lasciare margine alla discrezionalità del magistrato.

Ora, nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si prevede che il giudice deve appartenere allo stesso distretto della corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero al distretto di una corte di appello vicina. Questo criterio supera quegli inconvenienti che consigliano lo spostamento del processo? Cioè, se l'istituto della rimessione rimane ancora confermato — e d'altra parte gli articoli del codice precedenti al 58 non vengono modificati — si ritiene che i gravi motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto siano superati dall'assegnazione ad un giudice dello stesso distretto della corte di appello o di un distretto vicino?

ACCREMAN. La dottrina ha sempre inteso che si facesse riferimento a gravi motivi di ordine pubblico processuale.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Motivi di ordine pubblico possono capitare anche nella stessa corte di appello e in quella vicina. Su questo argomento ho qualche perplessità, ma d'altra parte non mi sembra che ci si debba formalizzare. In conclusione, vi è una tendenza esatta a limitare la discrezionalità della Corte di cassazione ed è indicato un criterio. Sarebbe stato preferibile indicarne altri più precisi; comunque mi sembra che l'indicazione sia esatta.

Con l'articolo 2, che è il più importante, si sostituisce l'articolo 277 del codice di procedura penale. Il primo alinea del suddetto articolo 2 recita così: « All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura » (invece di « concessa » sarebbe stato meglio dire « concessa »).

L'articolo 277 del codice di procedura penale è attualmente del seguente tenore: « All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria. La libertà provvisoria non è ammessa nei casi in cui è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Ora, l'onorevole Gargani propone invece di sopprimere, *sic et simpliciter*, il secondo comma del testo vigente. Il disegno di legge, invece, ha ristrutturato radicalmente la nor-

ma del secondo comma e questo criterio mi sembra preferibile rispetto alla pura e semplice abrogazione; in ogni caso la sostanza non muta.

Come tutti sanno al riguardo è stato sollevato il problema del mantenimento del mandato di cattura obbligatorio. Si è detto che bisognava incidere in modo più deciso ed escludere l'obbligatorietà del mandato di cattura. Il ministro ha risposto citando l'articolo 68 della Costituzione che prevede il mandato di cattura obbligatorio.

Secondo il mio parere occorrerà distinguere il tema della custodia preventiva da quello della libertà provvisoria. L'ideale sarebbe stato quello di applicare, anticipando quanto avevamo già deciso in occasione dell'esame del disegno di legge di delega nella scorsa legislatura, il principio di cui al n. 46 dell'articolo 2 del suddetto disegno di legge, e cioè la possibilità di disporre misure di coercizione personale per specificate, inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi ed inoltre a carico di colui che sia imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità stessa o per la pericolosità dell'imputato stesso, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

L'ideale sarebbe stato anticipare questa normativa, ma il Governo ha ritenuto di non doverlo fare e, rinviando il tutto alla legge di delega, ha lasciato ferma l'obbligatorietà del mandato di cattura.

L'articolo 68 della Costituzione non è insuperabile. Per me, infatti, solo in maniera fortuita è citato, in questa norma, il mandato di cattura, perché ove il costituente avesse voluto elevare a rango di materia costituzionale l'obbligatorietà del mandato di cattura, avrebbe posto un precetto esplicito al legislatore ordinario.

PRESIDENTE. Infatti la Corte costituzionale ha detto soltanto che non è incostituzionale il mandato di cattura obbligatorio.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il costituente ha citato il mandato di cattura obbligatorio, in modo che il legislatore ordinario, volendo, se ne potesse servire. Il mandato di cattura obbligatorio non è stato elevato dal costituente al rango di principio costituzionale; la conferma di ciò mi pare si abbia nel fatto che mai il costituente ha citato direttamente questo istituto.

Né esiste un vincolo costituzionale all'abolizione del mandato di cattura obbligatorio.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

La custodia preventiva serve, secondo me, soltanto per fini processuali, o soltanto in casi eccezionali per la gravità dei reati quando vi sono validi indizi e prove di colpevolezza.

Diverso è il discorso da fare sulla libertà provvisoria che non incide sull'obbligatorietà o meno del mandato di cattura, nel senso che la *ratio* della libertà provvisoria risiede in esigenze personali quali potrebbero essere la gravità di una malattia e l'impossibilità di curarsi, cose che rendono necessario ridare la libertà all'imputato.

L'attuale sistema è carente perché, mentre durante l'istruzione il giudice istruttore può scarcerare per mancanza di indizi, una volta rinviato l'imputato a giudizio questo non è più possibile. C'è quindi un'aberrazione, una grave insufficienza nel sistema attuale. Comunque, si dispone che la libertà provvisoria possa essere concessa sempre, anche quando il mandato di cattura è obbligatorio, e su questo sono pienamente d'accordo.

Per quanto riguarda il secondo alinea dell'articolo 2, noto una piccola incongruenza: mentre si vuole infatti, con la libertà provvisoria, convalidare il principio della presunzione d'innocenza, con la revoca della libertà provvisoria si anticipa l'esecuzione della pena, dando la possibilità al giudice di primo grado di anticipare la sentenza definitiva, in contrasto con la presunzione d'innocenza dell'imputato.

MANCO. Questa norma è tuttavia conforme al principio della conservazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura.

DELL'ANDRO

DELL'ANDRO, *Relatore*. Condivido in pieno il tema dell'articolo 3, tendente a sostituire la dizione « comunicazione giudiziaria » ad « avviso di reato »: speriamo che, negli ambienti in cui opererà, la modifica non sia solo nominale. Vorrei osservare che la stessa modifica dovrebbe essere apportata anche in tutti gli altri articoli del codice che fanno riferimento a tale istituto, in particolare all'articolo 390, perché il mutamento avviene non solo nella sede propria, quella della istruzione formale, ma anche nella sede di rinvio. Desidero che questa mia osservazione sia posta a verbale: si può, tuttavia, osservare che, essendo mutato l'istituto, nella sede propria, si può ritenere mutato il termine anche per quanto si riferisce alla sede di rinvio.

Dovrei ancora osservare che, per quanto il nostro codice abbondi di queste espressioni, si potrebbe non parlare di interrogatorio, bensì di deposizione quando si tratti di persone

non imputate. Nella parola « interrogatorio » vi è una carica emotiva evidente e si potrebbe cogliere questa occasione per fare una interessante precisazione sul piano dottrinario. Abbandoniamo i termini che hanno una carica emotiva di repressione!

Condivido anche in pieno la disposizione secondo cui la comunicazione giudiziaria dovrà essere effettuata per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Un'altra innovazione riguarda la perizia, ed anche qui la direttiva del Governo è da me in pieno accettata. È un problema, quello delle perizie, che si deve affrontare in sede legislativa e lo affronteremo cercando di stabilire un principio per la rapidità di questi atti istruttori. Con questa norma si vuol dire al giudice: sbrigati!

È stato osservato che due mesi di tempo sono troppo pochi per condurre a termine alcune perizie e che anche i due mesi di proroga potrebbero essere insufficienti, ma penso che la pratica suggerirà come sopperire al riguardo. L'importante è che nella legge si sia richiamato il principio della rapidità, l'invito al giudice a far presto.

MANCO. Faccio osservare che se un perito non riuscirà a terminare il suo lavoro entro i termini stabiliti e il giudice affiderà l'incarico ad un altro, si perderà ancora più tempo.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ritengo che questo articolo abbia un valore prevalentemente indicativo, di stimolo. È chiaro che il perito che lascerà trascorrere invano i termini non si vedrà affidare altri incarichi.

ACCREMAN. Faccio notare che nel 1930, quando fu redatto il codice di procedura penale, si diceva che i buoni italiani avevano abolito il « lei » per dare del « voi »: ancora nella formula del giuramento si conserva questa voce verbale!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il « voi » sotto il fascismo aveva un certo significato; oggi questa forma è quasi offensiva perché è riservata ai subalterni. Penso che questa dizione sarà modificata in una prossima occasione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 374 del codice di procedura penale. Si è voluta anticipare la riforma organica di tale codice mutando la sentenza di rinvio a giudizio in ordinanza di rinvio a giudizio.

Al riguardo vorrei fare una modestissima osservazione. In realtà l'ordinanza si spiega

nel sistema accolto dal disegno di legge di delega, e cioè quando all'istruzione si dà una finalità limitatissima, e per il resto non si parla più di istruzione. Vi sono soltanto atti istruttori del giudice istruttore con finalità di stabilire se si possa assolvere immediatamente oppure no. L'ordinanza si spiega appunto sul piano della immediatezza. Nel contesto in esame il ricorso all'ordinanza non si giustifica.

PRESIDENTE. Avremo ordinanze motivate come sentenze, ovverosia sentenze denominate ordinanze.

DELL'ANDRO, Relatore. Si è pertanto criticata la norma in discussione, sostenendo che anziché ordinanze si dovesse prevedere la sentenza; però si è replicato che la sentenza di rinvio a giudizio non sarebbe impugnabile. Ciò è inesatto, in quanto la sentenza di rinvio non è autonomamente impugnabile, ma lo è congiuntamente con la sentenza di merito.

MANCO. È chiaro che tutto è impugnabile con la sentenza di merito.

DELL'ANDRO, Relatore. Sarebbe stato meglio dire sentenza e non ordinanza, e poiché il Governo ha scelto questa strada e l'ordinanza è anche motivata, si tratterà di un'ordinanza, come la sentenza precedente, impugnabile con la sentenza definitiva di merito.

ACCREMAN. L'ordinanza, se non è specificamente dichiarata non impugnabile, dovrebbe essere impugnabile autonomamente, e non soltanto assieme alla sentenza di condanna in dibattimento. Il principio accolto nel nostro codice è che tutte le ordinanze sono impugnabili, a meno che non siano dichiarate inimpugnabili. Se il testo rimane nell'attuale formulazione, tutte le ordinanze di rinvio a giudizio verranno impuguate.

DELL'ANDRO, Relatore. E allora la speditezza del procedimento non verrebbe compromessa?

ACCREMAN. Bisognerebbe dichiarare non impugnabile l'ordinanza di rinvio a giudizio. Si potrebbe introdurre un emendamento.

MANCO. Bisogna non sostituire la parola sentenza » con « ordinanza ».

PRESIDENTE. Se non ci fossero gravi motivi di urgenza, dovremmo sopprimere l'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

DELL'ANDRO, Relatore. Oltre all'articolo 374, vengono mutati dal disegno di legge gli articoli 384, 385 e 386 del codice di procedura penale. Vorrei rilevare che l'articolo 384 attualmente recita così: « La sentenza del giudice istruttore contiene... ». Ora questo articolo è stato mutato nel seguente modo: « La sentenza di proscioglimento, pronunciata dal giudice istruttore, contiene... ». Ritengo che la modifica all'articolo 384 sia superflua. Infatti poteva anche non esplicitarsi che la sentenza è « di proscioglimento », in quanto una volta stabilito che il rinvio a giudizio si attua con ordinanza, non resta che la sentenza di proscioglimento in istruttoria.

MUSOTTO. Non guasta la precisazione.

DELL'ANDRO, Relatore. Secondo me è superflua. Gli organi tecnici dovevano pur provvedere.

RICCIO PIETRO. Allora, se vi è un'imputazione per più reati, in caso di proscioglimento per insufficienza di prove per l'uno e di rinvio a giudizio per l'altro occorrerebbe adottare due provvedimenti distinti

DELL'ANDRO, Relatore. Vi saranno due provvedimenti diversi. Il che aggrava la situazione, perché crea un carico maggiore che certo non alleggerisce il processo.

RICCIO PIETRO. Inoltre, se vi è connessione, l'ordinanza rimarrà ferma in attesa che si decida sull'impugnazione proposta avverso la sentenza di proscioglimento.

ACCREMAN. Tutte le istruttorie condotte mentre l'imputato sta a piede libero vengono con questa norma, nella quale l'ordinanza non è dichiarata non impugnabile, ripetute presso la sezione istruttoria della corte d'appello. Il Governo ha meditato su questo? Sarebbe invece sufficiente disporre che l'ordinanza di rinvio a giudizio non sia impugnabile per evitare che tutte le istruttorie in corso vengano automaticamente « raddoppiate ».

Non so se la decisione del Governo sia buona, certo si tratta di un fatto che sconvolgerà la vita giudiziaria.

DELL'ANDRO, Relatore. Esamineremo meglio il problema in sede di discussione del singolo articolo.

L'articolo 385 del codice viene cambiato soltanto perché è eliminato il secondo comma, mentre all'articolo 386 si parla non più di

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

« sentenza di rinvio », ma di « ordinanza di rinvio ». Questa è infatti la portata degli articoli 7 e 8 del disegno di legge. L'articolo 10, poi, ha il solo compito di ribadire il concetto espresso nell'articolo 8, che appare pertanto superfluo.

ACCREMAN. È chiaro comunque che l'attuale testo dell'articolo 386 non potrebbe conciliarsi con la nuova normativa, perché se le sentenze del giudice istruttore non potranno essere altro che sentenze di assoluzione non vi sarà più alcun « giudice competente » cui trammetterle.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Per quanto riguarda la provvisoria esecuzione della provvisoria, sono state avanzate alcune obiezioni: d'altra parte al giudice si può anche chiedere la revoca del giudizio successivo. Si tratta di un grosso problema su cui dovremo discutere a lungo; comunque credo che come direttiva sia da condividere pienamente. Esiste già una anticipazione, una direttiva legislativa in questo senso.

Concludo sottolineando che, se qualche vizio formale si può riscontrare nel provvedimento, sono convinto che esso sarà facilmente superato dall'esperienza, in sede di applicazione della legge.

Un'ultima osservazione; questa legge non dovrà in alcun modo rallentare l'*iter* del disegno di legge di delega per la riforma organica del codice di procedura penale. Chi avesse in mente di ostacolare il varo di quella riforma, certo non seguirebbe un corretto criterio politico. Perciò tengo a sottolineare che il provvedimento che stiamo per approvare deve essere anch'esso considerato come un momen-

to di ripensamento, come un elemento atto ad accelerare, per quanto è possibile, la totale riforma del sistema, riforma nella quale esso dovrà essere opportunamente inserito.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo comunicare che il ministro Gonella desidera scusarsi con i membri della Commissione per non essere intervenuto alla seduta odierna a causa di una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Egli mi incarica comunque di rendere noto che, considerata la grande rilevanza politica e giuridica del presente provvedimento, intende seguirne personalmente lo *iter* sin dalla prossima seduta.

MANCO. Vorrei sapere se il disegno di legge in esame sia stato assegnato per il parere alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. No, la Presidenza della Camera non ha ritenuto opportuno acquisire il parere di altre Commissioni sui progetti di legge in discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO